



COMUNE DI BAUCINA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 9 del 16-06-2020

OGGETTO:	Approvazione proposta di emendamento al Regolamento Tari recante Riduzioni per le imprese colpite da difficoltà derivanti dallo stato d'emergenza nonché misure economiche in favore delle imprese colpite dai provvedimenti di sospensione delle attività per il contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID 19, da sottoporre alla deliberazione del Consiglio Comunale
-----------------	--

L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di giugno alle ore 19:30 e seguenti, nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione in seduta Ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

Lo Cascio Giuseppe	P	Ornista Maria Girolama	P
Realmuto Giuseppina	P	Di Pisa Rosalia	P
Lo Cascio Domenico Filippo	P	Pollina Fortunata	P
Tantillo Salvatore Fortunato	P	Re Piergiuseppe	A
Manfrè Antonina	P	Barone Giovanna	A

Risultano presenti n. 8 e assenti n. 2.

Raggiunto il quorum costitutivo assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, Giuseppe Lo Cascio.

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Alberto Alfano.

La seduta è Pubblica.

Presidente del Consiglio comunale passa alla trattazione dell'ultimo punto all'ODG "Approvazione proposta di emendamento al Regolamento Tari recante riduzioni per le imprese colpite da difficoltà derivanti dallo stato d'emergenza nonché misure economiche in favore delle imprese colpite dai provvedimenti di sospensione delle attività per il contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID 19, da sottoporre alla deliberazione del Consiglio comunale", dando lettura del dispositivo della proposta.

Prende la parola il Dott. Ambrogio Fontana, il quale precisa che la presente proposta è volta ad approvare un emendamento al Regolamento Tari approvato in precedenza, riguardante l'inserimento dell'art. 22- bis per fronteggiare l'emergenza Covid. L'emendamento, prosegue il Ragioniere, è basato su un calcolo: nel comma 1 del nuovo articolo rientrerebbero solamente gli esercizi commerciali che hanno subito la sospensione dell'attività durante l'emergenza Covid; inoltre bisognerebbe andare a rileggere, prosegue il ragioniere, l'allegato al Decreto cura Italia, in cui vengono indicate le attività soggette a sospensione; in particolare sono state sospese le attività dei bar, sala giochi, teatri cartolerie.

Mentre al comma 2 del nuovo art. 22-bis sono state ricomprese le attività che non rientrano nelle fattispecie del primo comma, che dimostrino un calo del fatturato con indicazione dei parametri che devono essere rispettati per ottenere le agevolazioni relativi all'abbattimento dal 30 al 50%.

Il Presidente del Consiglio Comunale chiede al Ragioniere se gli interessati debbano presentare un'apposita istanza; il Ragioniere risponde di sì, aggiungendo che da essa dovrà emergere un calo del fatturato del primo semestre 2020, rispetto al primo semestre dell'anno precedente.

Interviene la Consigliera Pollina e chiede se la riduzione del 50% debba essere calcolata in base ai criteri indicati nella delibera della ARERA, che prevede la riduzione del costo variabile; risponde il Sindaco precisando che la Delibera dell'ARERA in realtà cerca di disciplinare e aiutare tutte quelle attività che a seguito del *lockdown* avevano subito pregiudizi.

La delibera dell'ARERA, prosegue il Sindaco, non ha valore vincolante imperativo; il Comune cerca di estendere le indicazioni di quella Delibera a tutta la componente della TARI e non a una sua specifica parte e ciò è nelle facoltà di questo Consiglio; è importante che si rispetti il principio della copertura del 100%. La parte ridotta, prosegue il Sindaco, potrebbe essere poi rimborsata attraverso apposite norme statali.

Il Sindaco precisa inoltre che la presente proposta voluta fortemente dall'esecutivo di questa Amministrazione, nasce anche alla luce dell'analisi della platea dell'utenze non domestiche, (che non sono tantissime; il Sindaco specifica ancora una volta che la materia riguarda le utenze non domestiche) che sicuramente in questo periodo non hanno prodotto rifiuti mentre hanno risentito maggiormente della crisi. Trattasi di una misura, continua il Sindaco, che è frutto della volontà di questa Amministrazione che vuole venire incontro ai soggetti che più hanno patito la crisi. Il Sindaco conclude auspicando di abbattere quanto prima l'intero costo della TARI.

Infine, il Sindaco rileva una imprecisazione grammaticale con riguardo al co. 1 dell'art. 22 bis dove manca prima del termine esercizi commerciali la parola "*ad*".

Interviene il Consigliere Tantillo per la dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo da lui rappresentato, precisando che la proposta riveste le caratteristiche di una misura che dimostra la vicinanza del Comune agli esercizi commerciali.

Il Presidente del Consiglio passa alla votazione dell'emendamento relativo all'inserimento, nel Regolamento Tari, dopo l'art. 22, dell'art. 22-bis;

Presenti 8

Votanti 8

Favorevoli 8
Il Consiglio comunale passa alla votazione del Regolamento Tari emendato:
Presenti 8
Votanti 8
Favorevoli 8
Il Consiglio comunale approva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'esito della votazione

Visti:
il D. Lgs 267/2000;
la L.R. 30/2000;
la L.R. 48/91;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DELIBERA

di approvare la proposta di emendamento aggiuntivo al Regolamento Tari così formulata e di aggiungere dopo il vigente art. 22 il seguente:

Art. 22 bis - "Disciplina delle riduzioni e delle esenzioni per i soggetti che hanno subito comprovati danni a seguito del dichiarato stato d'emergenza da COVID-19"

1. Le utenze non domestiche, che a seguito di apposita istanza, relative esercizi commerciali, artigianali, professionali e industriali che rientrano nei codici ATECO che abbiano subito la sospensione delle attività nel periodo di chiusura dell'emergenza hanno diritto ad una riduzione del 50% sul totale della TARI 2020. Tale riduzione non è cumulabile con altre agevolazioni di cui al presente regolamento.

2. Le utenze non domestiche, non ricomprese nella fattispecie di cui sopra, che a seguito di apposita istanza, dimostrino di aver subito pregiudizio e nocimento dalla stato emergenziale in argomento, possono richiedere una riduzione della tariffa fino ad un massimo del 50% per l'annualità 2020; Tale riduzione si applica a chi ha subito una flessione di almeno il 30% rispetto al fatturato registrato nel primo semestre del 2019 e sarà proporzionale alla percentuale di minor fatturato registrata nel 2020, così come da tabella sottostante:

differenza % di fatturato rispetto al I semestre 2019	Riduzione tariffaria
30%	30%
40%	40%
50%	50%

di pubblicare il presente provvedimento nelle apposite sezioni di I e II livello Amministrazione trasparente.

Di pubblicare il presente atto deliberativo in “ Amministrazione Trasparente” sezione di 1° livello “Provvedimenti” e di 2° livello “Provvedimenti Organi di indirizzo politico”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata e distinta votazione espressa in forma palese:

Presenti 8

Votanti 8

Favorevoli 8

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Alle ore 20,40 il Presidente del Consiglio comunale dichiara chiusa la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 13 del 11-06-2020

OGGETTO:	Approvazione proposta di emendamento al Regolamento Tari recante Riduzioni per le imprese colpite da difficoltà derivanti dallo stato d'emergenza nonché misure economiche in favore delle imprese colpite dai provvedimenti di sospensione delle attività per il contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID 19, da sottoporre alla deliberazione del Consiglio Comunale
----------	--

VISTI i seguenti pareri: PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 COME NOVELLATO DAL D.L. 174 DEL 2012 CONVERTITO CON MODIFICA NELLA LEGGE 213/2012 - L.R. 48/91 e ss.mm.ii.

In ordine alla regolarità **tecnica** si esprime parere Favorevole

Baucina, li 11-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Ambrogio Fontana

In ordine alla regolarità **contabile** si esprime parere Favorevole

Baucina, li 11-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Ambrogio Fontana

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO

- **che** a seguito alla dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale del focolaio da nuovo coronavirus COVID-19 del 30/01/2020 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri ha deliberato, in data 31/01/2020, lo stato di emergenza nazionale, per la durata di mesi sei, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione;
- **che** in applicazione del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" il Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto a emanare i D.P.C.M. per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica;
- **che** il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" all'articolo 1, comma 14 stabilisce che "le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16" ovverossia con D.P.C.M.;

VISTO

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, avente ad oggetto "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (di seguito: d.P.C.M. 8 marzo 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (di seguito: d.P.C.M. 9 marzo 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (di seguito: d.P.C.M. 11 marzo 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (di seguito: d.P.C.M. 22 marzo 2020) e s.m.i.;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, avente ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (di seguito: d.P.C.M. 1° aprile 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale.” (di seguito: d.P.C.M. 10 aprile 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (di seguito: d.P.C.M. 26 aprile 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (di seguito: d.P.C.M. 17 maggio 2020).

CONSIDERATO

- che il quadro normativo di riferimento in materia di corrispettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è completato dalle disposizioni recate dalla legge 147/13, che, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- che in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, l'articolo 1 della legge 147/13:
 - al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
 - al comma 683 dispone che “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI [...]”;
 - al successivo comma 683-bis (introdotto dall'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19) prevede che, “in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Tali disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che ha approvato il “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

CONSIDERATO, ALTRESÌ

- che successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico e del potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, preso atto della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il decreto-legge 6/20, sono state adottate prime misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus;

- che considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato, con il D.P.C.M. 9 marzo 2020, misure rafforzate di contrasto e contenimento al diffondersi del virus COVID-19, di fatto estendendo all'intero territorio nazionale le misure restrittive di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020, inizialmente riferite alla regione Lombardia e alle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, e, in particolare, prevedendo:

- la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmente disponendo la sospensione di ogni attività nei predetti luoghi;
 - la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado;
 - la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
 - la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
 - la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, tra l'altro, stabilendo:

- la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto;
 - la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
 - la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
 - la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;
- successivamente, con il d.P.C.M. 22 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere ulteriormente il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo d.P.C.M., tra le quali, peraltro, figurano le "Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali" (codice ATECO 38) e le "Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti" (codice ATECO 39). Il citato d.P.C.M. 22 marzo 2020 ha anche precisato che:

- "l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" tanto che il citato allegato 1 al d.P.C.M. 22 marzo 2020 è stato poi aggiornato con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;
 - sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo e le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al richiamato allegato 1 del d.P.C.M. 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, comunque chiarendo che "il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste";
- che con il decreto-legge 19/20 è stato tra l'altro stabilito che, al fine di contenere e contrastare ulteriormente i rischi sanitari ed il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di limitazione della circolazione delle persone nonché la sospensione delle attività economiche non

essenziali e delle situazioni che possano creare assembramenti di persone, prevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possano adottare misure più restrittive, nell'ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

- che l'elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse all'obbligo di sospensione è stato progressivamente ampliato con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 e del 26 aprile 2020, i quali hanno comunque disposto che si continuino ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale;
- che con i decreti da ultimo citati sono state comunque confermate molte delle misure restrittive sopra richiamate, contestualmente prevedendo:
 - che con il d.P.C.M. 10 aprile 2020 (efficace fino al 3 maggio 2020), che a partire dal 14 aprile 2020, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 (la cui efficacia era stata prorogata fino al 13 aprile 2020 dal d.P.C.M. 1° aprile 2020) cessino di produrre effetti;
 - che con il d.P.C.M. 26 aprile 2020, che le relative disposizioni si applichino dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del d.P.C.M. 10 aprile 2020 e siano efficaci fino al 17 maggio 2020
 - che con il d.P.C.M. 17 maggio 2020 e con Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020 si è provveduto alla revoca del regime di sospensione precedente disposto per numerose attività produttive.

RILEVATO

- che nell'ambito delle misure di "sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" varate con il decreto-legge 18/20, all'articolo 107 è stato disposto:
 - che *"il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo, attualmente previsto al [30 aprile 2020] dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020"* (comma 4);
 - che *"i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"* (comma 5);
- che l'Autorità, alla luce delle richiamate novità normative (e in particolare di quelle recate dal citato comma 5 dell'articolo 107 del decreto-legge 18/20), con il Comunicato 24 marzo 2020 ha, tra l'altro, evidenziato come:
 - *"la duplice deroga sia alla copertura dei costi, sia alla corretta applicazione [delle regole di trasparenza e] dei calcoli per la loro determinazione [stabiliti dal MTR], svincolando la determinazione delle tariffe della TARI e di quella corrispettiva dalla elaborazione del PEF, [possa] rappresentare un mandato generico a replicare i corrispettivi dello scorso anno, indipendentemente dalla situazione attuale e dalle necessarie verifiche sul costo delle attività da svolgere";*
 - *"allo stesso tempo, l'emergenza epidemiologica si [stia] riflettendo in crescenti difficoltà operative per i soggetti attivi nella filiera del settore dei rifiuti. L'attenta individuazione di queste criticità emergenti – in cui si possono ricomprendere quelle relative alla raccolta dei rifiuti prodotti da soggetti positivi al contagio, con i possibili riflessi in termini di tenuta della struttura delle filiere di raccolta sin qui sviluppate nel Paese, nonché delle infrastrutture di recupero e smaltimento – deve [...] essere considerata nell'ambito di una visione complessiva di equilibrio economico e finanziario del settore e delle connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio".*
- che con l'articolo 138 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 la scadenza per l'approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU è stata allineata con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 [31 luglio].

PRESO ATTO che, con deliberazione 5 maggio 2020 158/2020/R/RIF, l'Autorità di regolazione per Energia reti e Ambiente, "ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie" ha assunto delle "Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19".

CONSIDERATO che la legge regionale 12 maggio 2020 n. 9 (Legge di stabilità regionale 2020-2022) all'articolo 11 rubricato "Fondo perequativo degli enti locali" ha previsto la possibilità di ristoro delle minori entrate per i Comuni che dispongono, relativamente al periodo di sospensione, "*l'esenzione o la riduzione dei tributi locali dovuti da operatori economici, prioritariamente alberghi strutture ricettive, nonché per le concessioni di suolo pubblico destinate all'esercizio di attività di bar, ristoranti e attività turistiche*";

ATTESO

- **che** in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle informazioni sin qui acquisite, sia necessario prevedere, nelle more del completamento degli approfondimenti in corso, l'adozione di alcune prime misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

- **che** proprio alla luce di tale situazione l'Amministrazione comunale intende intervenire con iniziative tese a favorire la prosecuzione delle attività economiche di pubblico esercizio nel Comune di Baucina;

Preso atto che in data 26/05/2020 la Giunta comunale rimandando alla competenza consiliare per l'adozione dell'emendamento all'attuale regolamento TARI, approvava la proposta di emendamento aggiuntivo al Regolamento Tari da sottoporre successivamente ad apposita deliberazione del Consiglio comunale;

CONSIDERATO l'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale fissa fra le competenze del Consiglio Comunale l'"*istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote*";

VISTO il Regolamento TARI vigente approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 26/10/2019;

RITENUTO ALTRESÌ di dovere intervenire, oltre che per il caso particolare delle misure economiche per il contrasto dell'emergenza COVID-19 attraverso l'aggiunzione al Regolamento Tari di un articolo volto a disciplinare riduzioni e/o esenzioni per la popolazione o per le imprese che subiscano danni economici in situazioni di dichiarato stato di emergenza ed in particolare di dovere inserire nel Regolamento in argomento un articolo aggiuntivo successivo all'articolo 22 attualmente regolante i regimi di esenzione e riduzione (ovverossia *articolo 22 bis* rubricato: "*Disciplina delle riduzioni e delle esenzioni per i soggetti che subiscano dei danni a seguito di un dichiarato stato d'emergenza*";

VISTO il Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 (Codice della Protezione Civile);

Visto il parere favorevole del revisore unico dei conti pervenuto il 10/06/2020 ns prot. n. 5702;

SI PROPONE

- di approvare la proposta di emendamento aggiuntivo al Regolamento Tari così formulata e di aggiungere dopo il vigente art. 22 il seguente:

Art. 22 bis - “Disciplina delle riduzioni e delle esenzioni per i soggetti che hanno subito comprovati danni a seguito del dichiarato stato d'emergenza da COVID-19”

1. Le utenze non domestiche, che a seguito di apposita istanza, relative esercizi commerciali, artigianali, professionali e industriali che rientrano nei codici ATECO che abbiano subito la sospensione delle attività nel periodo di chiusura dell'emergenza hanno diritto ad una riduzione del 50% sul totale della TARI 2020. Tale riduzione non è cumulabile con altre agevolazioni di cui al presente regolamento.

2. Le utenze non domestiche, non ricomprese nella fattispecie di cui sopra, che a seguito di apposita istanza, dimostrino di aver subito pregiudizio e nocumento dalla stato emergenziale in argomento, possono richiedere una riduzione della tariffa fino ad un massimo del 50% per l'annualità 2020; Tale riduzione si applica a chi ha subito una flessione di almeno il 30% rispetto al fatturato registrato nel primo semestre del 2019 e sarà proporzionale alla percentuale di minor fatturato registrata nel 2020, così come da tabella sottostante:

differenza % di fatturato rispetto al I semestre 2019	Riduzione tariffaria
30%	30%
40%	40%
50%	50%

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della normativa vigente;
- di pubblicare il presente provvedimento nelle apposite sezioni di I e II livello Amministrazione trasparente.

IL RESP.LE DELL'ISTRUTTORIA
Dott. Ambrogio Fontana

IL PROPONENTE
Basile Fortunato

IL Presidente del Consiglio
Giuseppe Lo Cascio

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Giuseppina Realmuto

IL Segretario Comunale
Dott. Alberto Alfano

Il presente atto viene affisso all'albo pretorio informatico in data _____ per rimanervi fino al _____, n. _____ del Registro pubblicazioni.

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta, che la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91, modificata dalla L.R. 17/2004, è in pubblicazione dal _____ al _____, nel sito di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 comma 1, della L. n. 69/2009.

IL MESSO COMUNALE

IL Segretario Comunale

Sciortino Giorgina

Dott. Alberto Alfano

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 16-06-2020

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li 17-06-2020

IL Segretario Comunale

Dott. Alberto Alfano